Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 17 maggio 1929 - Anno VII** — **Numero 115**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Mostra del Settecento Italiano » in Venezia.

Con decreto 23 aprile 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1929 al registro n. 5 Finanze, foglio n. 129, il comune di Venezia è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra del Settecento Italiano, che avrà luogo a Venezia dal luglio al settembre 1929-VII.

(2644)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1373.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 715.

Modifiche ai programmi di esame di maturità classica e scientifica e di abilitazione tecnica e magistrale negli istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, che determina i programmi di esame per gli istituti medi d'istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei programmi di esame di maturità classica e scientifica e di abilitazione tecnica e magistrale alle prove orali previste dal Nostro decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, è aggiunta la seguente, come parte integrante delle prove d'esame di storia, di economia politica e di istituzioni di diritto:

Elementi di ordinamento corporativo.

Conversazione su argomenti scelti dall'esaminatore fra i seguenti:

1. La « questione sociale » nella modernità (sue origini - sue caratteristiche - il fenomeno del sindacalismo - le varie dottrine politiche e le soluzioni tentate - lo stato della questione nelle principali nazioni).

2. La soluzione corporativa della « questione sociale » (lineamenti generali della dottrina fascista dello Stato, del regime delle associazioni professionali e dell'ordinamento corporativo dello Stato e delle relazioni sociali).

3. *Storia delle associazioni professionali.* La legge di associazione - Le associazioni professionali nell'India antica e nell'antichità medio-orientale - I « Collegia Artificium » della Romanità e la Lex Julia - Basso Impero - Le corporazioni medioevali - Decadenza e fine delle corporazioni - I principî della rivoluzione francese.

4. *La disciplina dei rapporti collettivi di lavoro*:

a) Disciplina delle associazioni professionali (vari sistemi legislativi - fonti del diritto italiano - riconoscimento giuridico e suoi requisiti - poteri delle associazioni riconosciute - gestione interna - controllo dello Stato - associazioni vietate, autorizzate e di fatto).

b) Disciplina dei contratti collettivi di lavoro (origine, storia e importanza sociale ed economica - i vari sistemi legislativi - i soggetti - il contenuto - efficacia - durata - violazioni).

c) Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro (i vari sistemi legislativi - il tentativo di conciliazione - la Magistratura del lavoro: composizione e competenza - i reati collettivi di lavoro: sciopero, serrata).

5. *L'ordinamento corporativo della produzione*:

a) I principî generali dell'ordinamento corporativo (il principio della collaborazione delle classi - l'organizzazione verticale e orizzontale delle forze della produzione - differenze tra sindacalismo e corporativismo).

b) L'organizzazione verticale o sindacale (datori di lavoro e lavoratori liberi professionisti e artisti - altre categorie intermedie - enti pubblici e loro dipendenti - la federazione delle associazioni - vari gradi delle associazioni - organizzazioni sindacali fasciste).

c) L'organizzazione orizzontale o corporativa (le corporazioni: composizione, poteri - il Consiglio nazionale delle corporazioni - Il Ministero delle corporazioni).

6. *La Carta del lavoro.* Storia e contenuto - provvedimenti legislativi emanati in applicazione della Carta del lavoro (decreto sulle controversie individuali del lavoro - decreto sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro - decreto sulla pubblicazione e il deposito dei patti collettivi di lavoro).

Disegno di legge sulla completa attuazione della Carta del lavoro.

Art. 2.

Per gli esami che si terranno nell'anno 1929 e negli anni successivi, sino a che non sia compiuto lo svolgimento del programma degli « Elementi di ordinamento corporativo » nell'intero corso degli istituti indicati nell'articolo 1, si terrà conto del programma effettivamente svolto secondo il criterio stabilito dall'art. 15 del Nostro decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 101. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1374.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 709.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, con sede in Trapani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1921, n. 2118, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, con sede in Trapani, venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;

Visto il rapporto in data 1° marzo 1929 del prefetto di Trapani sul funzionamento dell'Istituto predetto, dal quale si rileva la insufficiente attività per il raggiungimento dello scopo previsto nel suo statuto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario il quale provveda alla sistemazione ed al riordinamento dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, con sede in Trapani, è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Roberto Pecorella di Francesco Paolo è nominato commissario straordinario dell'Istituto suddetto per la durata di mesi quattro, con l'incarico di provvedere alla sistemazione dell'Ente ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi.

Con successivo provvedimento Ministeriale sarà fissata la misura dell'indennità da corrispondersi al commissario predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 95. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1375.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 717.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Albareto di Borgotaro ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Borgotaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 maggio 1928-VI, n. 1181, col quale i comuni di Albareto di Borgotaro e di Borgotaro venivano riuniti in un solo Comune denominato Borgo Val di Taro con sede nella frazione Borgotaro;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Borgo Val di Taro funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Albareto di Borgotaro è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Borgotaro è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Borgo Val di Taro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 103. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1376.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **718.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Locadi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 novembre 1928-VII, n. 2669, col quale il comune di Locadi è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Furci Siculo;
Vista la deliberazione del podestà di Furci Siculo, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Locadi;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Messina;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Locadi è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 104. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1377.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **719.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cervicati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1506, col quale il comune di Cervicati è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di San Marco Argentano;
Vista la deliberazione del podestà di San Marco Argentano, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cervicati;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Cervicati è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 105. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1378.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **720.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Paolo di Iesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 952, col quale il comune di San Paolo di Iesi è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Staffolo;
Vista la deliberazione del podestà di Staffolo rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Paolo di Iesi;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di San Paolo di Iesi è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 106. — Mancini.

Numero di pubblicazione 1379.

REGIO DECRETO 11 aprile 1929, n. 721.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 29 novembre 1928 per la concessione alla provincia di Mantova della costruzione ed esercizio della tramvia extra urbana a trazione a vapore Medole-Casaloldo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, che converte in legge i Regi decreti 23 febbraio 1919, n. 303, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, n. 998;

Viste le leggi 18 marzo 1926, n. 562, 25 novembre 1926, n. 2083, e 25 giugno 1926, n. 1262, che convertono in legge rispettivamente i Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1509, 31 dicembre 1925, n. 2525, e 3 aprile 1926, n. 757;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 29 novembre 1928-VII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della provincia di Mantova, per la concessione alla medesima della costruzione ed esercizio della tramvia extra urbana a trazione a vapore Medole-Casaloldo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 107. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1380.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1929, n. 723.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Assisi alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti di Assisi si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti di Assisi è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 110. — MANCINI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti:

Regio provveditore agli studi di Perugia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, e Padre Giovanni Principe dell'Istituto Serafico per sordomuti, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto per sordomuti di Assisi si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 50 fanciulli sordomuti in età dell'obbligo scolastico;

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° L'Istituto si obbliga ad adibire all'insegnamento il numero dei maestri necessario in base al numero degli alunni ricoverati, e cercherà di corrispondere al personale insegnante ed assistente uno stipendio che, compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Istituto, si avvicini per quanto sia possibile allo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari e del corrispondente personale assistente dei ruoli statali;

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto Serafico come pubblica scuola per sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti;

5° Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, si obbliga ad un concorso di L. 20,000 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti, almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta inoltre stabilito che la convenzione andrà in vigore dalla data del Regio decreto con il quale l'Istituto Serafico per sordomuti di Assisi sarà riconosciuto come pubblica scuola.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Perugia, 30 aprile 1928-VI

P. GIOVANNI PRINCIPE.

Il Regio provveditore: LUIGI PARMEGGIANI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Padova ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 22 marzo 1929-VII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Padova chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Padova la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 146.

(2621)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 23 marzo 1929-VII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 145.

(2622)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-22200

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Matteo Brecevic fu Simone, nato a Castellier di Visinada il 21 luglio 1883 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. n. 365, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bressi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Brecevic è ridotto in « Bressi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Brecevic nata Biekar fu Giuseppe, nata il 19 novembre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1772)

N. 11419-19041

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aristomene Bresciach fu Giuseppe, nato a Trieste il 19 marzo 1890 e residente a Trieste, via della Guardia n. 15-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brescia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Aristomene Bresciach è ridotto in « Brescia »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Bresciach nata Makus di Giovanni, nata il 18 luglio 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1773)

N. 11419-16360.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Bresovez fu Antonio, nato a Volosca il 1° dicembre 1894 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bressi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Bresovez è ridotto in « Bressi »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Bresovez nata Jecich di Giovanni, nata il 22 settembre 1897, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 15 marzo 1920, figlia;
3. Bruno di Antonio, nato il 26 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1774)

N. 11419-15494

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Bubnic fu Giacomo, nato a Trieste il 29 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 69, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bobbini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Bubnic è ridotto in « Bobbini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Bubnic nata Petelin di Giovanni, nata il 24 dicembre 1892, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato il 10 settembre 1919, figlio;
3. Ferdinando di Giovanni, nato il 10 febbraio 1925, figlio;
4. Giordano di Giovanni, nato il 9 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1775)

N. 11419-15466.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bungur di Nicolò, nato a Pacostane (Dalmazia), il 10 gennaio 1899 e residente a Trieste, via dell'Eremo, n. 107, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Boncore »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Bungur è ridotto in « Boncore ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Bungur nata Coslevaz di Giacomo, nata il 22 giugno 1906, moglie;
2. Giorgio di Antonio, nato il 26 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1778)

N. 11419-20548.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Biagio Burich di Matteo, nato a Canfanaro il 5 febbraio 1890 e residente a Trieste, via del Lloyd, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Burri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biagio Burich è ridotto in « Burri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Burich nata Rinaldi di Leopoldo, nata l'8 febbraio 1886, moglie;
2. Giorgio di Biagio, nato il 5 ottobre 1919, figlio;
3. Giovanni di Biagio, nato il 19 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1779)

N. 11419-26006.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Cabaria di Antonio, nato a Santa Croce di Trieste il 25 aprile 1901 e residente a Santa Croce, n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zaccaria »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Cabaria è ridotto in « Zaccaria ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1780)

N. 11419-15467.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Calz fu Guido, nato a Trieste il 15 luglio 1905 e residente a Trieste, via A. Manuzio, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Calz è ridotto in « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1781)

N. 11419-26859.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Carielovich di Vittorio, nato a Trieste il 28 ottobre 1889 e residente a Trieste, via Giuliani, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cariello »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Carielovich è ridotto in « Cariello ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Italia Carielovich nata Sgnidarich di Giovanni, nata il 5 maggio 1891, moglie;
2. Anna di Vittorio, nata il 2 settembre 1911, figlia;
3. Vittorio di Vittorio, nato il 1° febbraio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1782)

N. 11419-26860.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Vittorio Carielovich fu Gregorio, nato a Trieste il 9 novembre 1863 e residente a Trieste, via Giuliani, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cariello »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Carielovich è ridotto in « Cariello ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1783)

N. 11419-23345.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cattarinich fu Antonio, nato a Lussinpiccolo il 27 ottobre 1877 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cattarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Cattarinich è ridotto in « Cattarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giannina di Giovanni, nata il 2 luglio 1909, figlia;
2. Oliviero di Giovanni, nato il 9 aprile 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1784)

N. 11419-23346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mauro Cattarinich di Giovanni, nato a Trieste il 22 giugno 1907 e residente a Trieste, via M. Luzzatto, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cattarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauro Cattarinich è ridotto in « Cattarini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1785)

N. 11419-17278.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Caucich di Luigi, nato a Lipa il 9 luglio 1906 e residente a Lipa, n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Caucio è ridotto in « Caucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1786)

N. 11419-22371.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Cech fu Andrea, nato a Trieste il 2 maggio 1898 e residente a Trieste, via Molini a Vento, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cecchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Cech è ridotto in « Cecchini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1787)

N. 11419-15472.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Cehovin di Giovanni, nato a Trieste il 2 maggio 1891 e residente a Trieste, via Media, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cecovini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cehovin è ridotto in « Cecovini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1788)

N. 11419-22199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Cernac di Giuseppe, nato a Popetra (Maresego) il 23 marzo 1899 e residente a Trieste, Catinara, n. 1142, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nerini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vincenzo Cernac è ridotto in « Nerini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Cernac nata Suklan di Giuseppe, nata il 18 marzo 1900, moglie;
2. Ida di Vincenzo, nata il 13 maggio 1921, figlia;
3. Maria di Vincenzo, nata il 21 maggio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1789)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta dell'8 maggio 1929-VII, ha presentato al Senato del Regno il progetto di legge per la conversione del R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta.

(2647)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 110.

Media dei cambi e delle rendite
del 15 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.61	Belgrado	33.625
Svizzera	367.90	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.658	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.682	Norvegia	5.09
Spagna	271.20	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.651	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.535	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.681	Danimarca	5.09
Praga	56.55		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	69.95
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42.75
New York	19.095	Consolidato 5 %	80.575
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.25
Oro	368.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono pel pagamento di semestralità rendita consolidato 5 %.

Unica pubblicazione. Avviso n. 360.

Si rende noto che dalla sezione di Regia tesoreria di Napoli è stato denunziato lo smarrimento del buono emesso dalla Direzione generale del debito pubblico, Ragioneria centrale, sotto il numero 520-159, in data 20 luglio 1926, per L. 250 a favore di Amalfitano Francesco fu Vitonicola, domiciliato a Forio d'Ischia (Napoli), pel pagamento della semestralità al 1° gennaio 1921 sulla rendita nominativa consolidato 5 per cento n. 181425, di L. 500.

Si diffida chiunque lo avesse rinvenuto o lo rinvenisse a presentarlo o farlo pervenire subito alla predetta Direzione generale del debito pubblico.

In caso contrario, trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro rilasciato un duplicato del buono stesso, ai termini dell'articolo 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Roma, 14 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(2643)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 161 — Numero del certificato provvisorio: 45994 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Ferraro Carmelo di Giuseppe, domic. in Genova — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 163 — Numero del certificato provvisorio: 741 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Betti Marcello fu Cesare, domic. in Massa — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 915 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 icembre 1926 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Larco Lena fu Francesco, ved. Bolla — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 1110 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Larco Lena fu Francesco, ved. Bolla — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 166 — Numero del certificato provvisorio: 257 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Casella Orazio di Francesco, domic. a S. Rocco al Porto (Milano) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 172 — Numero del certificato provvisorio: 1590 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Erfini Ercole d'ignoti, domic. a Crema (Cremona) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 180 — Numero del certificato provvisorio: 12937 — Consolidato 5 % Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Marcomeni Giuseppe fu Achille, domic. a Roma — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 182 — Numero del certificato provvisorio: 5769 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Capriolo Nicola fu Vito, domic. a Modugno (Bari) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 78 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Speranza Gregorio fu Gregorio, domic. a Palmi (Reggio Calabria) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 99 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Speranza Giuseppe fu Gregorio, domic. a Palmi (Reggio Calabria) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 188 — Numero del certificato provvisorio: 4354 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Minutella Rosario fu Giuseppe, domic. a Palermo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 189 — Numero del certificato provvisorio: 5667 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione Monte Frumentario del comune di Paupisi (Benevento) — Capitale: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 190 — Numero del certificato provvisorio: 16884 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Cooperativa braccianti costruttori di Codifiume (Ferrara) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 191 — Numero del certificato provvisorio: 4114 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trapani — Intestazione: Di Stefano Angela fu Antonino, domic. a Castelvetrano (Trapani) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 193 — Numero del certificato provvisorio: 9010 — Consolidato 5 % — Data di emissione: [illegible] gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Valerio Onia di Donato, domic. a Palena (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 194 — Numero del certificato provvisorio: 9003 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intesta-

zione: De Vitis Felice fu Domenicantonio, domic. a Palena (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 195 — Numero del certificato provvisorio: 614 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Bolognese Rosaria fu Giovanni, domic. a Dogliola (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 196 — Numero del certificato provvisorio: 8552 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: De Vitis Nicola di Dioquinto, domic. a Palena (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 197 — Numero del certificato provvisorio: 9007 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Romanelli Rosa di Antonio, domic. a Palena (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 200 — Numero del certificato provvisorio: 10484 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Boragine Giuseppe fu Paride, domic. a Teano (Napoli) — Capitale: L. [illegible]0.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 200 — Numero del certificato provvisorio 906 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Boragine Paride — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 202 — Numero del certificato provvisorio: 36745 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3. gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Morello Bice di Florindo, domic. a Valtabarozzo (Padova) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 206 — Numero del certificato provvisorio: 1562 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Palladini Stefano di Antonio, domic. a S. Rocco al Porto (Milano) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 207 — Numero del certificato provvisorio: 29809 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Peccolo Martino fu Giuseppe, domic. a Preda di Piave (Treviso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 208 — Numero del certificato provvisorio: 2922 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Sindacato contadini di Pieve del Cairo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 212 — Numero del certificato provvisorio: 33929 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Cariglia Giuseppe fu Michele, domic. a Treppo Carnico (Udine) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 217 — Numero del certificato provvisorio: 2397 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Carbognani Evardo di Alfredo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 220 — Numero del certificato provvisorio: 1571 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Terni — Intestazione: [illegible]pografia Augusto Visconti di Terni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 223 — Numero del certificato provvisorio: 6554 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Varese Intestazione: Credito Varesino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 230 — Numero del certificato provvisorio: 4872 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Vaona Silvio fu Bartolo, domic. a Verona — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 236 — Numero del certificato provvisorio: 81243 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Pilozzi Enrico di Florindo, domic. a Piperno (Roma) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 224 — Numero del certificato provvisorio: 6518 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Boschetti Ulisse fu Michele, domic. a Cupelle (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 229 — Numero del certificato provvisorio: 2353 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Pirotti Lucia di Ercolino, domic. a Cremona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 239 — Numero del certificato provvisorio: 14263 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Congregazione di carità di Rocca S. Felice — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 2 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(59)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione nel Regio conservatorio di musica « Arrigo Boito » di Parma.

E' aperto il concorso per titoli al posto di professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione nel Regio conservatorio di musica « Arrigo Boito » di Parma, con l'annuo stipendio di L. 16,000, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 20,500, oltre il servizio attivo di L. 4200, aumentabile anche esso a L. 5500.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 giugno 1929, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, nón inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio di infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazione; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) devono essere in data non inferiore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo all'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, come non saranno prese in considerazione le domande che si riferiscono a documenti presentati a Direzione generale diversa da quella delle antichità e belle arti.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) ed *f*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in Istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina, è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 3 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(2638)

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnologia e organizzazione di officina nel Regio istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la lettera n. 100873, del 26 gennaio 1929, del Ministero delle finanze, che autorizza il concorso per la cattedra di tecnologia nel Regio istituto industriale di Fermo;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di tecnologia e organizzazione di officina nel Regio istituto industriale di Fermo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di istituto, inquadrato al grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 11,600 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo, e la prosegue fino al grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezioni, è nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande occorre indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegneria o diploma degli esami di Stato per la professione d'ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità).

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira, la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario debitamente autenticato dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati;

10° ricevuta dalla quale risulta il pagamento della tassa di ammissione al concorso in L. 50 fatta al Regio istituto industriale di Fermo.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa o dattilografate.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(2639)

Concorso al posto di direttore del Regio istituto industriale « Q. Sella » di Biella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto predetto;

Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 giugno 1926, n. 1603, concernente il riordinamento del Regio istituto industriale di Biella;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1927, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1927, registro n. 7 Ministero economia nazionale, foglio n. 267, che approva la pianta organica del Regio istituto predetto;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 31 dicembre 1928, n 120916, che autorizza a bandire il concorso per il posto di direttore nel Regio istituto industriale di Biella;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso interno per titoli e per esami al posto di direttore del Regio istituto industriale « Q. Sella » in Biella, con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine annesse.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato al grado 6° con lo stipendio annuo lordo di L. 17,800, oltre L. 5500 annue per supplemento di servizio attivo (come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i direttori di istituti industriali) e viene nominato in prova per un periodo di due anni.

La nomina a stabile ha luogo dopo il biennio di esperimento e in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso, constatati da apposita ispezione.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori e gli insegnanti titolari di Regi istituti industriali o di Regie scuole di tirocinio, che abbiano i requisiti richiesti per la direzione dei laboratori e delle officine, oltre la laurea in ingegneria, o il diploma degli esami di Stato per la professione di ingegnere.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° laurea in ingegneria o diploma degli esami di Stato per la professione di ingegnere (in originale o in copia autentica). Certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

4° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

5° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

6° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatto al Regio istituto industriale « Q. Sella » di Biella;

7° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa;

8° elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

Art. 4.

Ai candidati ammessi — a seguito della valutazione dei loro titoli — a sostenere gli esperimenti, verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, che si terranno in Roma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice del concorso, presentando il libretto ferroviario o la tessera personale.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura del concorso e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale sulla istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(2640)

Concorso ai posti di maestre per sartoria e cucito nella Regia scuola industriale femminile di Macerata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Vista la lettera n. 119402, del 5 dicembre 1928, del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale femminile di Macerata sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° maestra per la sartoria titolare;
2° maestra per il cucito titolare.

Art. 2.

Le maestre prescelte iniziano la loro carriera come capofficina di seconda classe, inquadrati al grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo, e la proseguono fino al grado 10° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Esse vengono tuttavia nominate in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezioni, vengono nominate stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione tecnico professionale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammesse al concorso quelle candidate, le istanze delle quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande, una per ogni concorso, debbono essere indicate con precisione, cognome, nome, paternità, dimora della candidata e luogo dove ella intende le sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e le vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di una scuola media industriale o titoli di studi post-elementari e titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità delle candidate ad occupare i posti di maestra per i laboratori sopra indicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita autenticato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente autenticato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che la candidata è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione ai concorsi di L. 50 (per ogni concorso) fatto alla Regia scuola industriale femminile di Macerata;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera e in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 5 del R decreto 19 novembre 1924, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente le concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati da scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Alle candidate sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di esse, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascuna candidata.

Art. 8.

I posti saranno conferiti alle candidate classificate prime nelle graduatorie, ed in caso di rinuncia delle prime alle successive classificate, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se la candidata, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto la sua accettazione, è dichiarata rinunciataria.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(2641)

Concorso al posto di insegnante di macchine e disegno relativo nel Regio istituto e nella Regia scuola industriale di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Bergamo approvata con decreto Ministeriale 16 marzo 1926;
Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 5 aprile 1928, n. 105426, che autorizza il concorso al posto di insegnante di macchine e disegno relativo nel Regio istituto industriale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di macchine e disegno relativo nel Regio istituto e nella Regia scuola industriale di Bergamo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare assegnato al grado 9°, con lo stipendio annuo lordo di lire 11,600 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo, ed eventuale indennità caro-viveri, e la prosegue fino al grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole delle ispezioni verrà nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per la istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria; certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di lire cinquanta fatta al Regio istituto industriale di Bergamo;

9° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Regie scuole industriali e commerciali, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola, e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(2642)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.